



Comune di TORINO DI SANGRO

c.a.p. 66020

Provincia di Chieti

Tel. 0873.913121 Fax 0873.913175 e-mail: tributi@comune.torinodisangro.ch.it

PEC: tributi@comunetorinodisangro.legalmail.it

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO

(approvato con delibera C.C. n. 11 del 31.03.2015)

Art. 1

Presupposto dell'imposta

Presupposto dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14.03.2011 n.23 "*Disposizioni in materia di federalismo fiscale*", è il pernottamento nelle seguenti strutture ricettive situate nel territorio del Comune di Torino di Sangro.

Strutture alberghiere (alberghi, alberghi residenziali, alberghi diffusi, alberghi di turismo rurale, villaggi albergo, villaggi turistici e campeggi).

Strutture extra - alberghiere (affittacamere, case per ferie, case appartamenti per vacanze, residenze, Bed & Breakfast, agriturismo).

Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997.

Il gettito dell'imposta è destinato a finanziarie quanto segue:

- interventi in materia di turismo e promozione della città, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive;
- cofinanziamento di interventi promozionali da realizzarsi in collaborazione con la Regione e gli enti locali;
- sviluppo di punti di accoglienza ed informazione dei turisti;
- interventi di manutenzione e recupero dei beni culturali ed ambientali ricadenti nel territorio comunale rilevanti per l'attrazione turistica, ai fini di garantire una migliore ed adeguata fruizione;
- interventi per servizi pubblici locali;
- per la promozione e la valorizzazione di manifestazioni tradizionali e identitarie della città.

Art. 2

Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi strumentali

1. Soggetto passivo dell'imposta di soggiorno è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 1 e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Torino di Sangro.
2. Soggetto responsabile degli obblighi strumentali, è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

Art. 3

Esenzioni

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

1. gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Torino di Sangro;
2. i minori entro il dodicesimo anno di età;
3. coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura ricettiva di cui all'art. 1;
4. coloro che prestano attività lavorativa presso una qualsiasi azienda produttiva locale;
5. i diversamente abili;
6. i malati e coloro che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Sono, altresì, esenti dal contributo di soggiorno i genitori accompagnatori di malati minori di diciotto anni. L'esenzione è subordinata alla presentazione di apposita certificazione della struttura sanitaria attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e

- successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente;
7. i volontari (protezione civile, croce rossa) che nel sociale offrono il proprio servizio in città, in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali;
 8. gli appartenenti alle Forze Armate e di polizia Statali e locali, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che soggiornano per esigenze di servizio.

Art. 4 **Misura dell'imposta**

L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento e può essere articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nella "Tabella categorie ed Esenzioni" allegata.

L'imposta di soggiorno è applicabile dal 1 gennaio 2015.

L'imposta di soggiorno per la prima annualità è stabilita nelle seguenti misure:

1. € 1,00 a pernottamento a persona per le strutture ricettive alberghiere classificate 5 stelle o superiore;
2. € 0,80 a pernottamento a persona per le strutture ricettive alberghiere classificate 4 stelle;
3. € 0,60 a pernottamento a persona per le strutture ricettive alberghiere classificate 3 stelle;
4. € 0,50 a pernottamento a persona per le strutture ricettive alberghiere classificate a 2 stelle ed extra - alberghiere di qualunque tipologia ricettiva, villaggi turistici e per le altre tipologie non soggette a classificazione.
5. Il contributo è applicato fino ad un massimo di 15 pernottamenti consecutivi nell'anno solare solo in riferimento a persone che, anche in modo non continuo alloggiano per periodi prolungati di tempo contrattualmente prefissati, presso le strutture ricettive che accolgono coloro che pernottano per frequentare corsi di studio che siano attestati dalle rispettive università o enti di formazione, accreditati presso gli enti territoriali, nonché per tutti i lavoratori che pernottano in città per ragioni dovute al loro lavoro, purché documentabili ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni.
6. Il contributo di soggiorno è pari ad € 0,50 al giorno per persona, per i pernottamenti effettuati nelle strutture ricettive all'aria aperta, campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea.
7. Per gli anni successivi, le modifiche dell'imposta sono proposte dalla Giunta Comunale al Consiglio Comunale con apposita deliberazione ai sensi della normativa nel tempo vigente, che dovrà essere adottata prima dell'approvazione del bilancio di previsione.

Art. 5 **Obblighi di dichiarazione e comunicazione**

Il gestore della struttura ricettiva (soggetto responsabile degli obblighi strumentali), dichiara e comunica all'ufficio Tributi del Comune di Torino di Sangro il giorno 15 di ogni mese e l'ultimo giorno di ogni mese, in ogni caso, entro tre giorni lavorativi successivi, il numero dei pernottamenti imponibili nel periodo considerato, i giorni di permanenza, nonché il numero di quelli esenti.

Art. 6 **Versamenti**

I soggetti di cui all'art. 2, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono il contributo al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvederà alla riscossione del contributo, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Torino di Sangro.

Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di contributo di soggiorno, entro quindici giorni dalla fine di ciascun mese:

- su apposito conto corrente postale intestato al Comune di Torino di Sangro.

Contestualmente alla comunicazione, il gestore della struttura ricettiva, trasmette ricevuta di versamento al Comune di quanto dovuto a titolo d'imposta per i periodi comunicati.

Art. 7 **Disposizioni in tema di accertamento**

Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 commi 161 e 162 della Legge 23 dicembre 2006 n. 296.

Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Amministrazione, può:

- invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;

- inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
- richiedere ogni altra informativa utile preordinata all'accertamento, verifica e controllo dell'effettivo pagamento dell'imposta.

ART. 8 **Sanzioni amministrative**

Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, 472, 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997 e s.m.

Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997 e s.m.

Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 6 del presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 7bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Art. 9 **Riscossione coattiva**

Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di contributo, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

Art. 10 **Rimborsi**

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto della restituzione.

Nei casi di versamento del contributo di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, la stessa può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti del contributo da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune di Torino di Sangro, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro duemilacinquecento.

Non si procede al rimborso del contributo per importi pari o inferiore a euro dodici.

Art. 11 **Contenzioso**

Le controversie concernenti il contributo di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie di Chieti ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 12 **Efficacia del regolamento**

Il presente regolamento ha efficacia, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal 1° aprile 2015, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 Legge 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8 Legge 28 dicembre 2001 n. 448.

Art. 13 **Pubblicazione**

Il Regolamento sarà pubblicato nelle forme di legge e dovrà essere consultabile sul sito web del Comune di Torino di Sangro.

Ai sensi dell'art. 52, comma 2 D.Lgs. n. 446/1997, il presente regolamento è comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività.

Tabella Categorie Tariffe ed Esenzioni

CATEGORIE	TARIFFE	ESENZIONI
Strutture Ricettive	Anno 2015	
Alberghi 5 stelle o superiori	€ 1,00	Dal 16° giorno di pernottamento consecutivo
Alberghi 4 stelle	€ 0,80	Dal 16° giorno di pernottamento consecutivo
Alberghi 3 stelle	€ 0,60	Dal 16° giorno di pernottamento consecutivo
Alberghi 2 stelle	€ 0,50	Dal 16° giorno di pernottamento consecutivo
Residenze turistico - alberghiere	€ 0,50	Dal 16° giorno di pernottamento consecutivo
Affittacamere	€ 0,50	Dal 16° giorno di pernottamento consecutivo
Case vacanza	€ 0,50	Dal 16° giorno di pernottamento consecutivo
Agriturismi	€ 0,50	Dal 16° giorno di pernottamento consecutivo
B&B	€ 0,50	Dal 16° giorno di pernottamento consecutivo
Altre attività assimilate	€ 0,50	Dal 16° giorno di pernottamento consecutivo
Strutture ricettive all'aria aperta	€ 0,50	Dal 16° giorno di pernottamento consecutivo
Campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea	€ 0,50	Dal 16° giorno di pernottamento consecutivo